

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 863 del 15 maggio 2012

Modifiche all'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative".

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

A distanza di due anni dall'adozione della DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, alcune richieste di chiarimenti da parte di numerosi soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della gestione dei rifiuti, rendono necessaria una revisione della Deliberazione, in particolare per ciò che riguarda i contenuti dell'Allegato B alla medesima.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In relazione all'Allegato B della DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D.Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative", si rilevano i seguenti aspetti di criticità.

1. L'art. 26, comma 7, della L.R. 3/2000, come modificata dalla L.R. 27/2002 prevede, per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno ad esclusione degli impianti individuati al medesimo articolo, l'approvazione di un *Programma di Controllo* (PC) contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Il successivo comma 8 precisa che all'esecuzione del suddetto PC si provvede da parte di personale *qualificato ed indipendente*. Ulteriori specificazioni sulle modalità di presentazione di tale Programma sono indicate nella Delibera di Giunta regionale n. 1579 del 22.06.2001 (oggi sostituita dalla DGRV n. 242/2010), che recepisce e sviluppa i contenuti del medesimo art. 26.

Il D.Lgs. 59/2005 di Attuazione della Direttiva 96/61/CE, successivo alla L.R. 3/2000, prevedeva che i Gestori degli impianti assoggettati al D.Lgs. medesimo presentassero, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), un *Piano di Monitoraggio e Controllo* (PMC). Successivamente, con D.Lgs. 128/2010, il summenzionato D.Lgs. è stato abrogato e i contenuti dello stesso sono stati sostanzialmente traslati nel del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. In particolare è rimasta invariata la disciplina sul PMC.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 09.03.2010, la Regione ha inteso, tra l'altro, armonizzare le due succitate norme disponendo l'unificazione del PC e del PMC in un documento unico che comprenda le procedure ed i criteri individuati dalla L.R. 3/2000 nonché i contenuti previsti dal D.Lgs. 59/2005 (ora dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.).

Diversi aspetti e disposizioni della DGR n. 242/2010 hanno comportato difficoltà applicative da parte di numerosi soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito della gestione dei rifiuti, i quali hanno presentato richieste di chiarimenti e/o parziale modifica dei contenuti regolamentari inseriti nel provvedimento di cui trattasi.

A questo proposito, sono pervenute agli Uffici regionali numerose lettere di richiesta di chiarimento da parte dei Gestori di impianti di depurazione soggetti sia ad A.I.A. che all'art. 26 della L.R. 3/2000, nonché da parte di alcune Province. Riguardo ai primi, è utile precisare che gli impianti di depurazione presso i quali si effettua il trattamento di rifiuti ai sensi del comma 2, art. 110, del D.Lgs. 152/06, con capacità di trattamento superiore a 100 tonnellate/giorno sono attualmente soggetti ad A.I.A. in virtù del D.Lgs. 152/06 s.m.i., norma primaria e successiva alla L.R. 3/2000, in quanto ricadono nelle categorie di attività di cui all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. medesimo, ai punti 5.1, 5.3.

Le richieste di chiarimento riguardano, tra l'altro, la necessità, o meno, di dar corso ad un adeguamento del Piano in parola alla DGRV n. 242/2010, operazione questa che verrebbe a prospettarsi come un duplicato rispetto all'attività già esperita da personale qualificato interno all'azienda in forza di quanto previsto dal d. Lgs. n. 152/2006 (parte II, Titolo III bis, artt. 29 bis e

seguenti); comportando peraltro un inevitabile aggravio di costi nella gestione dell'attività oggetto di autorizzazione.

2. Altra questione posta dai Gestori riguarda il punto 4, Lettera f dell'Allegato B e l'Allegato D alla DGR 242/2010 che fa obbligo, oltre che di predisposizione, anche di attuazione, da parte di un tecnico indipendente e qualificato, del PC e quindi anche del PMC. Ciò sarebbe possibile, per i controlli che nel PMC sono previsti con frequenza giornaliera, solo con la presenza giornaliera dell'incaricato indipendente il che renderebbe i controlli spesso fisicamente inattuabili.

L'opportunità di prevedere il *Soggetto Terzo Indipendente* tra le figure che partecipano all'attuazione del PMC è stata, tra gli altri, argomento di discussione di un incontro tecnico con Province e A.R.P.A.V. svoltosi, proprio con riferimento alla modifica della DGR 242/2010, in data 25.05.2011. In merito, i succitati Organi di controllo hanno riferito che l'esperienza pregressa può considerarsi non del tutto positiva ed è stato ribadita, tra l'altro, la difficoltà a garantire il giusto grado di indipendenza tra la Ditta e il controllore terzo posto che l'individuazione di quest'ultimo viene effettuata con assoluta discrezionalità nella scelta da parte della ditta medesima.

Province e A.R.P.A.V. hanno inoltre sottolineato che la previsione del controllore terzo nell'ambito dei procedimenti di A.I.A. introduce una prescrizione più restrittiva di quella prevista dalla fonte normativa nazionale di riferimento. Per le motivazioni sopra riportate, Province e A.R.P.A.V. hanno pertanto espressamente proposto di eliminare la previsione che la predisposizione ed attuazione dei PC, PSC e PMC debba essere effettuata da parte di soggetti qualificati e indipendenti, facendo salvo il fatto che detta figura continui a sussistere nel PSCe nel PC in quanto prevista dalle fonti normative di riferimento.

Al riguardo è stata ribadita la necessità di valorizzare oltremodo le funzioni già svolte a livello istituzionale da Arpav implementando, anche in conseguenza di segnalazioni effettuate da terzi in ordine alla bontà dei comportamenti tenuti dai gestori, o a fronte di particolari esigenze di salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria rappresentate dai soggetti pubblici e privati interessati, l'effettuazione di controlli mirati fuori da quelli programmati.

Occorre tenere in considerazione, inoltre, che la DGR n. 2423 del 8 agosto 2008, pubblicata sul BUR n. 81 del 30/09/2008, a riguardo del *"Trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane"*, aveva già previsto che *"qualora l'impianto di depurazione risulti aver acquisito la certificazione ISO 14001 ovvero la registrazione EMAS e, nelle procedure previste all'interno di questi due sistemi di gestione ambientale volontari sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controllo che rispetti i contenuti dello strumento di cui all'art. 26, comma 7 e seguenti della L.R. 3/2000, i suddetti strumenti (ISO 14001 ed EMAS) sostituiscono il programma di controllo di cui trattasi"*. La DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 non ha provveduto a revocare esplicitamente tale determinazione, prevedendo però una integrazione documentale all'interno della documentazione di certificazione, per gli impianti per i quali il Gestore si è dotato di Sistema di Gestione Ambientale (SGA)(ovvero con procedura di certificazione ISO 14001 o EMAS in corso). A tale riguardo, le obiezioni pervenute in specie da parte dei Gestori, si riferiscono al fatto che, così facendo, s'interferisce con l'insieme delle disposizioni stabilite in norme di rango comunitario, determinando di fatto *"l'incongruità di un simile obbligo con la dichiarata semplificazione accordata ai gestori virtuosi dotatisi di SGA certificato"*.

A tale motivazione, e come ulteriore elemento di valutazione, è inoltre necessario aggiungere il diverso tipo di verifica di parte terza che viene effettuato nell'ambito dei due schemi di certificazione ove, nel caso della registrazione secondo il "Regolamento EMAS", viene prevista un'attività di controllo da parte di A.R.P.A.V., cioè del medesimo soggetto chiamato a validare i Piani di Monitoraggio e Controllo sopra citati, tale da rendere ridondante il ricorso ad ulteriori soggetti e/o forme procedurali altrimenti codificate.

Con riferimento alla lettera g, punto 4, dell'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010: *"Anche ai fini di garantire ulteriormente l'indipendenza non deve comparire, in nessuna parte dei documenti progettuali, fatta eccezione per lo strumento stesso, il logo della ditta che gestisce l'impianto o la firma del legale rappresentante"* le Province ritengono, al contrario, che dovrebbe essere espressamente indicato l'obbligo, per i gestori di impianti, di sottoscrivere il frontespizio del documento predisposto dal controllore per la condivisione delle modalità di controllo ed autocontrollo in esso previste.

3. In relazione al punto 4. lettera h dell'Allegato B alla DGR 242 del 9 febbraio 2010, che prevede la possibilità per le Province di istituire un fondo alimentato dai Gestori degli impianti appositamente destinato alle retribuzioni dei controllori indipendenti, con l'onere per gli Enti stessi di provvedere direttamente alla corresponsione delle somme dovute ai professionisti incaricati, alcune Province rilevano come tale previsione in assenza di dettagliate indicazioni attuative appare affermazione di principio senza concreta possibilità applicativa. Anche rinviando la definizione delle modalità applicative alla discrezionalità delle Province, dovrebbero comunque essere delineate, più propriamente con Legge piuttosto che con Deliberazione della Giunta, le linee guida generali per la concreta attuazione della previsione in questione, con previsioni esplicite di obblighi, percentuali da versare ai fini dell'alimentazione del fondo, sanzioni da applicare per il mancato versamento della quota di competenza ed altro.

Le Province, infine, non ritengono di poter garantire la gestione di un albo e di un fondo per finanziare i soggetti terzi controllori; per quanto detto appare opportuno revocare quanto previsto al punto 4, lettera h), rinviando tali disposizioni ad

apposita proposta di Legge Regionale che dovrà prevedere l'istituzione e regolamentazione di un fondo alimentato dai Gestori degli impianti destinato alle retribuzioni dei controllori indipendenti.

4. Relativamente alla lettera i, punto 4, dell'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, che prevede, *in caso di sostituzione del soggetto terzo indipendente che il documento PC/PSC debba essere riprogettato e riapprovato*, le Province riferiscono di *ritenere non necessario* che il documento originariamente predisposto ed approvato sia oggetto di nuova stesura da parte del subentrante e pertanto sottoposto a nuova approvazione, purché lo strumento in questione venga accettato, in ogni sua parte, mediante specifica sottoscrizione dal medesimo terzo aggiudicatario che, ovviamente, si fa carico di rispettarlo assumendosene le relative conseguenze sotto ogni profilo giuridico. Le eventuali modifiche sostanziali saranno ovviamente soggette ad istruttoria ed eventuale approvazione.

In relazione ai sopra illustrati aspetti corre l'obbligo di rilevare che le considerazioni esplicitate da Province e Gestori, appaiono nella sostanza condivisibili.

Si ritiene pertanto di apportare alcune parziali modifiche alla precedente DGR n. 242 del 9 febbraio 2010 ed in particolare provvedere ad una ridefinizione dell'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, secondo principi di effettiva semplificazione nonché nel rispetto del principio universalmente accettato del "*tempus regit actum*", tenendo in particolar conto le specificità connesse alla gestione degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue e degli impianti di smaltimento rifiuti dotati di un Sistema di Gestione Ambientale registrato secondo il Regolamento EMAS, apportando, in particolare, modifica al punto 4. e al punto 5 del succitato Allegato B secondo quanto di seguito descritto:

Punto 4. lettera f): per le motivazioni addotte in precedenza, si ritiene di eliminare la previsione che la predisposizione ed attuazione dei PC, PSC debba essere effettuata da parte di soggetti qualificati e indipendenti facendo salvo il fatto che detta figura continui a sussistere nel PSCe nel PC in quanto prevista dalle fonti normative di riferimento; resta ferma la possibilità di implementare i controlli di istituto da parte di ARPAV effettuati con personale tecnico qualificato, che riveste qualifica di Pubblico Ufficiale e Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sulla base di esigenze che si dovessero presentare anche a seguito di segnalazioni effettuate da terzi in ordine alla bontà dei comportamenti tenuti dai gestori, o a fronte di particolari esigenze di salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria rappresentate dai soggetti pubblici e privati interessati.

Punto 4. lettera g): si ritiene di revocare l'ultimo periodo: "*Anche ai fini di garantire ulteriormente l'indipendenza non deve comparire, in nessuna parte dei documenti progettuali, fatta eccezione per lo strumento stesso, il logo della ditta che gestisce l'impianto o la firma del legale rappresentante*";

Punto 4. lettera h): si ritiene di revocare tale disposizioni per le ragioni espresse in premessa;

Punto 4. lettera i): si ritiene di revocare tali disposizioni;

Punto 5.): si ritiene di riformulare le lettere a. e b. ed aggiungere infine la lettera c. come descritto di seguito:

a. Nel caso in cui un impianto ricada tra le tipologie impiantistiche previste all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. (impianti sottoposti alla disciplina AIA) e sia contestualmente assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 26 della L.R. 3/2000 o, nel caso di impianti di discarica, agli obblighi del D.Lgs. 36/2003, l'obbligo della predisposizione dei relativi piani è assolto, per semplificazione amministrativa, così come inteso ed applicato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, norma primaria e successiva, tramite l'attuazione degli strumenti di controllo ivi previsti.

b. Tale documento unico, da predisporre secondo le modalità individuate nell'Allegato D, dovrà armonizzare i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 con quelli dei Programmi di Controllo previsti dalla L.R. 3/2000 e descritti nel precedente punto 4, e dovrà essere redatto a cura del gestore e validato da A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.

c. Le disposizioni di cui ai precedenti punti a. e b. si considerano comunque ottemperate nel caso il PMC presentato derivi e trovi riscontro direttamente nelle procedure operative/gestionali già contenute all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale registrato secondo il Regolamento EMAS. Qualora il Sistema di Gestione Ambientale risulti certificato secondo la norma ISO 14001, invece, permane la necessità di una validazione del PMC da parte di A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI i DD. Lgs. n. 36/03, n. 59/05 e n. 152/06 s.m.i.;

VISTA la L.R. 3/2000;

VISTA la DGR n.2423 del 08 agosto 2008

VISTA la DGR n. 242 del 09 febbraio 2010

delibera

1. Di modificare le disposizioni di cui al Punto 4. lettera f) dell'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, eliminando la previsione che la predisposizione ed attuazione dei PC, PSC debba essere effettuata da parte di soggetti qualificati e indipendenti facendo salvo il fatto che detta figura continui a sussistere nel PSCe nel PC in quanto prevista dalle fonti normative di riferimento; resta tuttavia ferma e impregiudicata la possibilità di implementare i controlli di istituto da parte di ARPAV, effettuati con personale tecnico qualificato, che riveste qualifica di Pubblico Ufficiale e Ufficiale di Polizia Giudiziaria, sulla base di esigenze manifestatesi attraverso segnalazioni effettuate da terzi in ordine alla bontà dei comportamenti tenuti dai gestori, o a fronte di particolari esigenze di salvaguardia ambientale ed igienico-sanitaria rappresentate dai soggetti pubblici e privati interessati;

2. di modificare le disposizioni di cui alla lettera g, punto 4. dell'Allegato B alla DGR n. 242 del 9 febbraio 2010, revocando l'ultimo periodo *"Anche ai fini di garantire ulteriormente l'indipendenza non deve comparire, in nessuna parte dei documenti progettuali, fatta eccezione per lo strumento stesso, il logo della ditta che gestisce l'impianto o la firma del legale rappresentante"*;

3. di revocare le disposizioni di cui alle lettere h ed i, punto 4. dell'Allegato B alla DGR 242 del 9 febbraio 2010;

4. di integrare e modificare le disposizioni di cui al punto 5. Allegato B, della DGR 242 del 9 febbraio 2010, secondo la seguente nuova configurazione:

a. Nel caso in cui un impianto ricada tra le tipologie impiantistiche previste all'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e sia contestualmente assoggettato agli obblighi previsti dall'art. 26 della L.R. 3/2000 o, nel caso di impianti di discarica, agli obblighi del D.Lgs. 36/2003, l'obbligo della predisposizione dei relativi piani è assolto, per semplificazione amministrativa, così come inteso ed applicato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, norma primaria e successiva, tramite l'attuazione degli strumenti di controllo ivi previsti.

b. Tale documento unico, da predisporre secondo le modalità individuate nell'Allegato D, deve armonizzare i contenuti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 con quelli dei Programmi di Controllo previsti dalla L.R. 3/2000 e descritti nel precedente punto 4, e deve essere redatto a cura del gestore e validato da A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.

c. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a.. e b. si considerano comunque ottemperate nel caso il PMC presentato derivi e trovi riscontro direttamente nelle procedure operative/gestionali già contenute all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale registrato secondo il Regolamento EMAS. Qualora il Sistema di Gestione Ambientale risulti certificato secondo la norma ISO 14001, invece, permane la necessità di una validazione del PMC da parte di A.R.P.A.V. - DAP e Provincia competenti per territorio.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province del Veneto, alla Direzione Generale di A.R.P.A.V. e all'Osservatorio Regionale Rifiuti;

8. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione;